

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1447)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 10 dicembre 1970 (V. Stampato n. 2767)*

presentato dal Ministro del Tesoro

(FERRARI - AGGRADI)

e dal Ministro degli Affari Esteri

(MORO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(GIOLITTI)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(ZAGARI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'11 dicembre 1970*

**Aumento della quota di partecipazione dell'Italia
al Fondo monetario internazionale**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere all'aumento da 625 milioni di dollari a 1.000 milioni di dollari, della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale, in attuazione della risoluzione n. 25.3 del 9 febbraio 1970, del

consiglio dei governatori del Fondo stesso relativa all'aumento delle quote di partecipazione dei paesi membri, ai sensi dell'articolo III, sezione 2, dello statuto del Fondo, approvato e reso esecutivo con la legge 23 marzo 1947, n. 132.

Art. 2.

Per i versamenti relativi all'aumento della quota di cui alla presente legge, il Ministro del tesoro è autorizzato ad avvalersi dello Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia con facoltà di concedere agli istituti finanziari italiani medesimi le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essi effettuati o che venissero effettuati, a valere sulle proprie disponibilità, a nome e per conto dello Stato.

Art. 3.

Alla regolazione dei rapporti nascenti in esecuzione della presente legge tra l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia con il Tesoro dello Stato si provvederà mediante convenzione da stipularsi dal Ministro del tesoro con i menzionati istituti finanziari italiani.

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio eventualmente occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.